

Greening - Sanzioni

Il mancato rispetto del Greening comporta delle sanzioni

Anni	Dimensione minima
2015-2016	perdita del pagamento <i>greening</i>
2017	perdita del pagamento <i>greening</i> , più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento <i>greening</i>
dal 2018	perdita del pagamento <i>greening</i> , più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento <i>greening</i>

Quanto vale il Greening

- Il valore del Greening è legato al valore del pagamento di base di ciascun agricoltore, per questo si parla di “greening individuale”;

$$\text{Greening} = \frac{\text{Pagamento di Base}}{0,572} \times 0,30$$

- Varia da agricoltore ad agricoltore;
 - Remunerazione diversa tra soggetti che assolvono agli stessi obblighi;
- Subisce gli effetti della convergenza;
 - Il suo valore non è costante tutti gli anni quando il titolo di base va incontro al processo di convergenza.

Pagamento per i giovani agricoltori

- Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
- Finanziamento
 - **Fino a 2% del massimale nazionale. . L'Italia ha scelto l'1%; se le risorse non sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale.**
- Beneficiari
 - **giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni**
 - **Età < 40 anni**
 - **Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).**
- Pagamento
 - **annuale per un periodo massimo di 5 anni.**
 - **importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore**
 - **Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90.**
- Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.

Sostegno accoppiato

- Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti:
 - cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.
- Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:
 - si trovano in difficoltà;
 - rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.
- Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali.

Sostegno accoppiato: tre macrosettori

Macrosettori	Plafond (mln di €)	%
Piano zootecnica	211,87	49,36%
Piano seminativi	146,97	34,24%
Piano colture permanenti	70,39	16,4%
Totale	429,32	100%

Sostegno accoppiato: piano zootecnia

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPORTO UNITARIO (euro/capo)	PLAFOND (mln di €)	%
1. Zootecnia bovina da latte	1.1. Vacche da latte	56	75,11	17,5
	1.2. Vacche da latte in zona montagna	40	9,87	2,3
2. Zootecnia bovina da carne	2.1. Vacche nutrici	202	40,78	9,5
	2.2 Capi bovini macellati 12-24 mesi	46	66,46	15,6
3. Zootecnia ovi-caprina	3.1. Ovicapriani	12	9,49	2,2
	3.2. Ovicapriani IGP	10	5,54	1,3
4. Settore bufalino	Bufalini	20	4,12	0,9
Totale			210,5	49,3

Sostegno accoppiato: zootecnia da latte

- **Vacche da latte:**
 - che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati;
 - il periodo di riferimento è l'anno solare
 - i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine;
 - **produttori iscritti ai controlli funzionali latte.**

Sostegno accoppiato: zootecnia da carne

- **Vacche nutrici:**
 - razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, che partoriscono nell'anno.
 - il periodo di riferimento è l'anno solare.
 - Maggiorazione del 20% (2015-2016) alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, di allevamenti che aderiscono a piani di risanamento dal virus IBR
- **Bovini macellati:**
 - età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione;
 - il periodo di riferimento è l'anno solare
 - maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;
 - maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP.

Sostegno accoppiato: ovicaprini

- **Ovicaprini:**

- Agnelle (identificate e registrate) da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi arieti omozigoti sensibili alla scrapie; la quota di rimonta è calcolata come:
 - Il **75%** delle agnelle destinate alla riproduzione, considerando un valore massimo della quota di rimonta del **20%** sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti dove l'obiettivo di risanamento risulta **non raggiunto**.
 - Il **35%** delle agnelle destinate alla riproduzione, considerando un valore massimo della quota di rimonta del **20%** sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti dove l'obiettivo di risanamento risulta **raggiunto**.

- **Ovicaprini Igp:**

- Premio destinato a capi ovicaprini macellati certificati da denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Sostegno accoppiato: seminativi

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPORTO UNITARIO (euro/ha)	PLAFOND (milioni di euro)	%
1. Frumento duro	Frumento duro (centro Italia)	60	59,88	13,9
2. Piano proteico	1.1. Soia (nord Italia)	97	9,87	2,3
	1.2. Proteoleaginose (centro Italia)	80	14,16	3,3
	1.3. Proteaginose (sud Italia)	90	11,80	2,7
4. Riso	Riso	120	22,75	5,3
5. Barbabietola	Barbabietola	325	17,21	4,0
6. Pomodoro da industria	Pomodoro da industria	160	11,30	2,6
	Totale		146,97	34,24

Proteoleaginose

- **Centro Italia:** Toscana, Umbria, Marche e Lazio
- **Colture ammissibili:** girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose (compresi i miscugli).
- **Superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteolaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.**

Semente certificata

- **Il nuovo sostegno accoppiato **non** richiede la semente certificata**
- **Nel 2015, l'unico caso che prevede la semente certificata è il seguente:**
 - **agricoltore che ha presentato domanda di avvicendamento biennale dell'articolo 68 come primo anno di impegno;**
 - **che deve chiudere il 2° anno di impegno con un cereale autunno-vernino;**
 - **se il cereale è il grano duro deve usare la semente certificata.**

Sostegno accoppiato: piano colture permanenti

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPOR TO UNITAR IO (euro/ha)	PLAFOND (milioni di euro)	%
1. Olivo	1.1. Premio base olivo (Liguria, Puglia e Calabria)	78	44,29	10,3
	1.2. Premio aggiuntivo olivo (Puglia e Calabria) per oliveti con pendenza >7,5%	70	13,31	3,1
	1.3 Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale (Dop Igp)	130	12,88	3,0
	<i>Totale piano olivicoltura</i>		70,48	16,4

Olivo

- **Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale e ambientale:**
 - **superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità**
- **Sistemi di qualità**
 - **adesione ai disciplinari di produzione del Reg. 1151/2012;**
 - **in altre parole solo DOP/IGP;**
 - **le superfici ad olivicoltura biologica non beneficiano del sostegno accoppiato.**


Esempio di spaccettamento, regionalizzazione e convergenza

Produttore giovane di cereali (Grano Duro) e proteoleaginose (Girasole)

SAU: 150 ettari **Valore pagamenti 2014:** 57.931 euro

Valore pagamenti 2019: 53.731 euro (-7%)

Valore pagamenti 2020: 49.706 euro (-7%)



Regime per i piccoli agricoltori (I)

- Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l'obiettivo di semplificazione amministrativa.
- Regime volontario per gli agricoltori:
 - tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015;
 - gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15.09.2015.
- Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore fra 500 e 1.250 euro:
 - indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
 - gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.
 - l'Italia ha scelto il **metodo storico**, in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

Agricoltore attivo

- I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
- L'idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti agli agricoltori attivi.
- La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
- L'accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (*black list*) e con una forte delega agli Stati membri.
- Gli Stati membri devono fare tre scelte:
 - **ampliamento della lista nera (*black list*);**
 - **individuazione di una “soglia di non applicazione”;**
 - **definizione di agricoltore attivo.**

Agricoltore attivo: lista nera o black list

- Il Reg. 1307/2009 esclude dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (*black list*):
 - aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
- **Le scelte nazionali hanno ampliato la *black list*, includendo i seguenti soggetti (che quindi sono agricoltori non attivi):**
 - **persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione (bancaria e/o finanziaria e/o commerciale);**
 - **persone fisiche e giuridiche di intermediazione commerciale;**
 - **società che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;**
 - **Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo.**
- Una società agricola controllata da una banca o compagnia di assicurazione non rientra nella black list, quindi non è esclusa.
- Un soggetto che rientra nella black list è considerato “agricoltore attivo” se dimostra che i proventi totali da attività agricole sono almeno il 30% dei proventi totali.

Agricoltore attivo: soglia di non applicazione

- La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato importo nell'anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro), a discrezione degli Stati membri (art. 9, Reg. 1307/2013).
- **Le scelte nazionali hanno previsto le seguenti “soglie di non applicazione”:**
 - **agricoltori con meno di 5.000 euro di pagamenti diretti, con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in montagna e/o aree svantaggiate;**
 - **agricoltori con meno di 1.250 euro di pagamenti diretti, in altre zone.**
- **Gli agricoltori al disotto di queste soglie sono “attivi”, senza dover dimostrare altri requisiti.**

Definizione di agricoltore attivo

- Al di sopra delle soglie di non applicazione, gli Stati membri possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti (art. 9, reg. 1307/2013):
 - le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali;
 - il cui scopo sociale non consiste nell'esercizio di attività agricola.
- **Le scelte nazionali hanno fissato i seguenti requisiti per l'agricoltore attivo:**
 - **iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri;**
e/o
 - **possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA, relativa all'anno precedente.**
Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggior al 50%, in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo (non è necessaria la dichiarazione annuale IVA).
- Nel 2015, il Fascicolo Aziendale deve contenere il certificato di attribuzione della Partita Iva.
- Nel 2016, il Fascicolo Aziendale deve contenere sia il certificato di attribuzione della Partita Iva sia la dichiarazione annuale IVA (riferita al 2015).
- La dichiarazione annuale IVA è necessaria solo dal 2016, quindi l'agricoltore può adeguare la sua posizione IVA nel 2015.

Partita Iva Agricola

- La partita IVA deve:
 - essere attiva in campo agricolo;
 - aperta prima del 1° agosto 2014.
- Una partita IVA aperta successivamente al 1° agosto 2014 equivale ad assenza di partita Iva.
- Qualora per la stessa partita IVA siano presenti codici relativi anche ad attività non agricole, il requisito di agricoltore attivo, è dimostrato se ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - l'importo annuo dei **pagamenti diretti** è almeno **pari al 5% dei proventi totali** ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
 - i proventi totali ottenuti da **attività agricole** nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un **terzo dei proventi totali** ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.
 - se l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell'oggetto sociale del registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente

Agricoltore attivo in Italia

Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi.

Zone montane e/o svantaggiate	Altre zone
Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell'anno precedente	Pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro nell'anno precedente
Iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri	Iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri
Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo	Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA

Soglie minime (I)

- Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi (art. 10, Reg. 1307/2013):
 - se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i **100 euro/anno**;
 - se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i pagamenti diretti è **inferiore a un ettaro**.
- Gli Stati membri possono adattare diverse soglie entro **limiti** prefissati. L'Italia, ha scelto:
 - **250 euro per gli anni 2015 e 2016**;
 - **300 euro dal 2017**.
 - **0,5 ha di superficie**
- Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo stesso costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.

Le parole chiave per l'agricoltura 2020

PAROLE CHIAVE

Competitività

Beni pubblici

Produttività

Sostenibilità

Selettività

SCENARIO

Volatilità dei prezzi

**Aumento domanda
alimentare**

Cambiamenti climatici

Europa 2020: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Innovazione